

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
RICORSO EX ART. 840 SEXIESDECIES C.P.C. – AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA
PER

[REDACTED]

Rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente, dagli avvocati Maurizio Rizzo Striano, che indica come pec: mauriziorizzostroiano@pec.it, c.f. RZZMRZ57T13H579J, e Ascanio Amenduni, che indica come pec: studioamenduni@pec.giuffre.it, c.f. MNDSCN56D07A662N, elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Dario Iacono, c.f. CNIDRA87H28A089M, in Milano alla Via Caradosso n.15, pec: d.iacono@pec.it

RICORRENTI

CONTRO

Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09520030967; nonché contro Acciaierie d'Italia S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa 239, C.F. e P: Iva 10354890963; nonché contro ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, C.F. e P.I. 11435690158, con sede in Milano, Viale Certosa n.239, tutte in persona dei loro rispettivi legali rappresentati pro tempore.

RESISTENTI

NONCHE'

Con la partecipazione eventuale del P.M. in sede ove reputi di presentare proprie conclusioni.

SINTESI DEL RICORSO

I ricorrenti chiedono la protezione, in via di inibitoria collettiva, di diritti omogenei dei residenti in Taranto e comuni limitrofi, gravemente lesi dall'attività produttiva dell'acciaieria la cui proprietà è di ILVA S.p.A., in a.s., controllata dal MISE, mentre la gestione è di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., di cui una quota del capitale sociale appartiene ad altra società controllata dal MISE e cioè INVITALIA s.p.a.-. Precisamente chiedono la tutela del loro diritto alla salute, alla serenità e tranquillità dello svolgimento della loro vita, nonché del loro diritto al clima. I ricorrenti sostengono che tali diritti sono lesi anche attualmente ed in via permanente a causa di comportamenti dolosi tuttora in atto che provocano un inaccettabile inquinamento causato dalle emissioni provenienti dagli impianti che espongono i cittadini residenti ad eventi di morte e malattie aggiuntive, non ulteriormente tollerabili.

INDICE

1. I soggetti, la loro legittimazione e il loro interesse ad agire	pag. 3
2. La produzione di acciaio con il ciclo integrale	pag. 6
3. La legislazione vigente su ILVA in tema di controlli ambientali e sanzioni.	pag. 7
4. Le norme pattizie e la frode alla legge.	pag. 10
5. L'oggetto del giudizio.	pag. 23
5.1 La chiusura dell'area a caldo;	
5.2 La chiusura delle cokerie;	
5.3. Il fermo degli impianti fino alla completa Attuazione di tutte le prescrizioni;	
6. I diritti violati di cui si chiede la protezione.	pag. 27
6.1 La violazione del diritto alla salute. Attualità della sua lesione.	
6.2 La violazione del diritto alla tranquillità.	
7. La violazione del diritto al clima	pag. 32

8. I comportamenti lesivi nel tempo	pag. 36
9. La sentenza del Consiglio di Stato del 23.6.2021.	
Irrilevanza	pag. 38
10. Il bilanciamento degli interessi in conflitto	pag. 40
11. Nesso di strumentalità	pag. 42
Richieste istruttorie	pag. 43

1) I soggetti, la loro legittimazione e il loro interesse ad agire.

1.1 I ricorrenti sono tutti residenti in Taranto (cfr. allegato n. 32) e da questo deriva il loro interesse ad agire, come riconosciuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza CEDU del 24 gennaio 2019, causa Cordella c. Italia (doc. n. 1, di seguito sentenza CEDU). In detta sentenza la Corte EDU, pur escludendo la legittimazione attiva in base ad una *actio popularis* rivolta al rispetto delle norme di tutela ambientale, ha sancito che detta legittimazione sussiste per i residenti in Taranto e comuni limitrofi in quanto l’inquinamento ha inevitabilmente reso le persone che ivi vi erano sottoposte più vulnerabili a varie malattie con conseguenze nefaste sul loro benessere (paragrafi 104-106 sentenza).

In un caso simile, avente ad oggetto la chiusura dell’area a caldo dell’acciaiera ILVA di Genova-Cornigliano Il Tar della Liguria, ha riconosciuto la legittimazione ad agire affermando che: *“Vero è che ormai costituisce fatto notorio il pericolo incombente per la salute dei cittadini causato dalla vicinanza di stabilimenti siderurgici, soprattutto quando negli stessi si trattano cicli di lavorazioni a caldo.”* (doc. n. 2, pag. 6, sentenza TAR Liguria del 29.1.2001).

I ricorrenti inoltre agiscono in giudizio per fare valere diritti omogenei, comuni a circa 300.000 residenti in Taranto e comuni limitrofi, territorio qualificato come SIN (sito di interesse nazionale) per la necessità della sua bonifica a causa del grave inquinamento delle matrici ambientali: acque, aria e suolo.

1.2 Sebbene il giudizio di ammissibilità di cui all’art. 840 ter, quarto comma, non sia stato richiamato in sede di inibitoria, potrebbe ritenersi che il requisito secondo il quale i ricorrenti debbano essere in grado di curare adeguatamente i diritti individuali

omogenei, anche in via di applicazione analogica di tale norma, possa condurre se non alla declaratoria di inammissibilità della domanda al suo rigetto.

A tal fine, per scrupolo difensivo, si precisa che tutti i ricorrenti, pur agendo in proprio, sono rappresentanti e/o attivisti delle associazioni tarantine che hanno come scopo la chiusura dell'attività produttiva degli impianti siderurgici per come attualmente gestiti dai resistenti. Essi sono da molti anni impegnati a difendere il diritto alla salute e a un ambiente salubre. In particolare la sig.ra Cinzia Zaninelli è Presidente della associazione "Genitori Tarantini ETS", il sig. Massimo Castellana è membro del consiglio direttivo della suddetta associazione; il sig. Aurelio Rebuzzi era padre di Alessandro, morto a 16 anni, nel 2012, a causa della fibrosi cistica da cui era affetto, con danno cronico alle vie respiratorie; la sig.ra Simona Peluso ha un figlio di 8 anni, nato a Taranto il 6.5.2013 affetto da una malattia rarissima, la mutazione del gene "De Novo sox4", unitamente a una sindrome di Williams (cfr. all. 33).

Il sig. Salvatore Magnotta è in via di guarigione per un carcinoma alla vescica, ma è ancora esposto a possibili recidive.

Altro soggetto ricorrente esposto a danno da inquinamento atmosferico è il sig. Giuseppe D'aloia di anni 67, cui fu diagnosticata una neoformazione polmonare destra, con successiva resezione polmonare (cfr. all. n. 34).

Altro ricorrente interessato è il sig. Giuseppe ROBERTO che, come da documentazione allegata, ha contratto il morbo di Crohn ed altre patologie, tutte incompatibili con l'inquinamento atmosferico tarantino (cfr. all. 35).

Se le patologie di cui sopra non siano state originate dalle immissioni inquinanti, di certo la residenza a Taranto è incompatibile con il loro eventuale miglioramento, ed è suscettibile d'indurne il peggioramento (cfr. all. 36 articolo scientifico).

Ad Aurelio Rebuzzi fu detto che il figlio aveva bisogno, per tentare di guarire, di aria pulita, ma il figlio disse che non voleva staccarsi dalla sua città. Una città esposta alla pioggia di polveri provenienti dalla lavorazione dell'acciaio che si posano dappertutto con il loro carico tossico. Esempio emblematico è il cimitero monumentale San Brunone di Taranto, le cui lapidi originariamente bianche come si evince dalle foto allegate sono diventate di un colore marrone-rossastro (cfr. all. n. 37).

La sig.ra Emilia Albano è una attivista da oltre 30 anni ed è molto conosciuta e stimata per la sua dedizione alla causa.

Tutti i ricorrenti sono comunque impegnati nella comune battaglia per la collettività tarantina: liberare Taranto dall'inquinamento delle acciaierie, salvare i tarantini e la loro salute dai relativi danni, consentendo anche a loro la fruizione di un clima normalmente salutare.

Queste notizie sono riportate all'esclusivo fine di attestare come i ricorrenti siano fra le persone maggiormente qualificate fra tutti i residenti e che hanno deciso di agire in giudizio spinti dalla loro convinzione che sia profondamente ingiusto continuare a subire una lesione dei loro diritti che avviene in base a condotte in parte negligenti ed in parte dolose, poste in essere anche di recente. Essi si riservano l'instaurazione della successiva class action al fine di ottenere il risarcimento dei danni, alla pari di ogni altro futuro aderente, non per le lesioni personali singolarmente subite, bensì per quelle comuni all'intera classe, esposta ingiustamente, giorno dopo giorno, ai medesimi loro rischi.

1.3 Proprietaria degli impianti siderurgici di Taranto è tuttora ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria; gestore degli stessi, in base al contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda, stipulato in Milano il 28 giugno 2017 e successive modifiche (doc. n. 3) è Am InvestCo Italy s.p.a.-. Giusta comunicazione societaria del 23 aprile 2021 (doc. n. 4) è stato comunicato l'ingresso dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia - nel capitale sociale di AM InvestCo Italy S.p.A., con una partecipazione del 38%. La restante partecipazione del 62% resta in capo al Gruppo ArcelorMittal, che non esercita più attività di direzione e coordinamento su AM InvestCo Italy S.p.A. L'assemblea straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale riservato a Invitalia ha anche deliberato la modifica della ragione sociale della Società AM InvestCo Italy S.p.A. in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. la quale ha assunto il controllo della Acciaierie d'Italia S.p.a.

Sebbene le misure richieste in via inibitoria debbano essere eseguite dai gestori degli impianti è legittimata passiva anche ILVA S.p.A., in a. s., non solo perché è tuttora proprietaria dell'azienda e partecipa a diverse attività di gestione, ma anche perché i ricorrenti chiedono, sia pure *incidenter tantum*, di accertare l'esistenza di una condotta

dolosa, finalizzata all'elusione di norme imperative di legge, posta in essere fra cedente e cessionario degli impianti in oggetto.

2. La produzione di acciaio con il ciclo integrale.

Si riportano alcune conoscenze basilari che costituiscono i presupposti di ogni ragionamento e valutazione sugli impianti ILVA. Per ogni approfondimento potrà consultarsi il sito dell'ente nazionale di protezione ambientale ISPRA, sia per ciò che riguarda l'impiantistica, sia per le emissioni e la tipologia di numerose sostanze tossiche. Su come funzionino le cokerie di Taranto può farsi riferimento alla sentenza definitiva del Tribunale di Taranto del 2007 (doc. n. 13, cap. II, par. 2).

Come è noto l'acciaio non esiste in natura, salvo piccole quantità di acciaio meteoritico. Esso è, essenzialmente, una lega fra atomi di ferro ed atomi di carbonio. La quantità di questi ultimi determina la caratteristica dell'acciaio, dal dolce all'extra duro. La percentuale degli atomi di carbonio nella lega va dallo 0,05% (dolce) al 2 % (extra duro), con percentuali superiori si ha invece una sostanza diversa, la ghisa.

Gli impianti gestiti dai resistenti sono del tipo a ciclo integrale, il che significa che si giunge alla produzione dell'acciaio, mediante diversi processi chimici e fisici, partendo dalle materie prime che sono, essenzialmente, minerali ferrosi e carbon fossile. Per produrre sei milioni di tonnellate annue di acciaio, che è il limite attualmente autorizzato, occorrono tre milioni di tonnellate di carbon fossile. Durante il processo di lavorazione servono inoltre ingenti quantità di acqua.

L'utilizzo del carbone è indispensabile perché il ciclo integrale si basa sulla produzione di un materiale intermedio, la ghisa, per ottenere la quale è necessario il coke metallurgico, sostanza che si ottiene mediante la combustione anaerobica del carbon fossile ad alte temperature in appositi forni. Negli impianti ILVA, di questi forni, ne esistono 450, suddivisi in 10 batterie. È questa la sezione di impianto, detta cokerie, maggiormente inquinante e dalla quale si sprigionano sostanze altamente tossiche fra le quali il benzo(a)pirene, cancerogeno e genotossico, inducente modifiche al DNA trasmissibili alla prole. Fu proprio il superamento dei limiti emissivi di questa sostanza a determinare la decisione di sequestrare gli impianti nel 2012 da parte del GIP di Taranto.

Poiché nulla si crea e nulla si distrugge la domanda che sorge è: che fine fanno le tre milioni di tonnellate di carbone, visto che alla fine del processo la quantità presente nell'acciaio è minima? La risposta è che esse si disperdono nelle matrici ambientali: aria, principalmente sotto forma di CO₂, ma anche suolo (le polveri ed i residui che vanno nelle discariche) e acqua.

Come si nota l'impatto ambientale di questo sistema di produzione è devastante, tanto che non si costruiscono più impianti che utilizzano il coke quale agente ossidante dei minerali ferrosi per ottenere la ghisa negli altiforni. In Italia gli Impianti a ciclo integrale come quelli di ILVA di Taranto sono gli unici ad essere ancora in produzione.

3. La legislazione vigente su ILVA in materia di controlli ambientali e sanzioni.

3.1 Ai fini della presenta causa non è necessario ripercorrere tutta la tormentata legislazione speciale su ILVA, comunemente denominata "decreti salva ILVA" , derogatoria del codice dell'ambiente, la quale altro obiettivo non ha avuto e non ha se non quello di aggirare la direttiva europea del 1996, del Parlamento e del Consiglio , nota come direttiva IPPC (*Integrated pollution and prevention control*) che venne sostituita dapprima con quella n. 1 del 15 gennaio 2008 e, infine, con la direttiva n. 75 del 24 novembre 2010, entrata in vigore nel 2014 (*Industrial Emission Directive*, di seguito IED). Tanto è stato accertato sia dalla sentenza di condanna dello Stato Italiano da parte della Corte di Giustizia Europea del 31 marzo 2011 (doc. n. 5) sia, con riferimento esclusivo, agli impianti ILVA di Taranto, dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione n. 2177/2013, in attesa, da lungo tempo, dopo il parere motivato di rigetto delle difese avanzate dal governo italiano, di nuovo deferimento alla Corte di Giustizia (doc. n. 6). Da ultimo è intervenuta anche la ricordata condanna dello Stato da parte della CEDU.

3.2 La legislazione IPPC ha come finalità lo sviluppo sostenibile, da raggiungere conciliando gli aspetti di crescita e di competitività con quelli di compatibilità ambientale e sicurezza dei processi industriali e dei prodotti, nonché di tutela della salute delle persone e dell'ecosistema. La direttiva è stata adottata dopo approfonditi studi epidemiologici che hanno attestato come l'industria fosse la principale fonte di inquinamento e causa di gravi patologie, determinanti tra l'altro enormi spese sanitarie.

Per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento industriale la direttiva del 1996 individuò un procedimento basato su una nuova disciplina delle autorizzazioni alle attività industriali, incentrato sull'autorizzazione integrata ambientale (AIA), strumento che si fonda sull'individuazione di valori limiti di emissione, da prescrivere ai singoli impianti, basati sull'individuazione di standard tecnologici: le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques* - in inglese, MTD - migliori tecnologie disponibili - in italiano). Con questo sistema si abbandonò quello dei limiti di emissione delle sostanze tossiche stabiliti rigidamente ed in generale da norme aventi sanzioni penali, per passare ad un sistema in cui le sanzioni sono conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni impartite ad ogni singolo impianto, considerato in tutti i suoi aspetti e calato nella realtà territoriale in cui è ubicato. In questo modo diventano rilevanti non solo i limiti emissivi che discendono dall'uso delle MTD ma anche ogni altro limite aggiuntivo che sia conseguenza di altre valutazioni, prima fra tutte quella del danno sanitario.

3.3 Se la salvaguardia del diritto alla salute costituisce una finalità espressa delle direttive, ne esiste un'altra, non manifesta, ma che è parimenti alla base degli interventi comunitari. Essa è la prevenzione del "dumping" ambientale all'interno degli stati membri. Le prescrizioni ambientali influiscono in modo non marginale sul costo del prodotto di ogni industria e pertanto esse devono essere uniformi nel territorio della UE, per evitare le delocalizzazioni e creare stati spazzatura. Questo aspetto scatenò la reazione di diversi stati membri, perché esisteva una enorme differenza fra le legislazioni nazionali. In molti di essi infatti, specie nei paesi nordici, era da tempo in vigore una legislazione nazionale in ottemperanza della quale gli impianti industriali erano già stati adeguati a norme di protezione ambientale molto stringenti, in altri invece si era all'anno zero. Dopo lunghe trattative si adottò un compromesso e cioè si fece entrare in vigore immediatamente la direttiva, per scoraggiare il fenomeno del dumping, ma si concedeva un lungo lasso di tempo, undici anni, per consentire l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni che si sarebbero date con le AIA, agli stati meno diligenti, in primis Italia e Spagna.

In Italia, alla scadenza degli undici anni concessi, nel 2007, non risultavano nemmeno iniziati i procedimenti di rilascio delle AIA. A quel punto fu inevitabile il sorgere del

contenzioso con la Commissione Europea e gli impianti ILVA, che erano quelli che destavano maggiori preoccupazioni, furono al centro di infinite discussioni, tuttora perduranti, tanto che, come si è ricordato, lo Stato Italiano è da anni sotto la minaccia di deferimento alla Corte di Giustizia Europea.

Le promesse fatte dai Governi italiani alla Commissione Europea di volere porre rimedio a tale situazione sono state in parte mantenute, sia con il corretto recepimento delle direttive, i cui principi sono stati recepiti con successive modifiche del codice dell'ambiente, sia in materia di predisposizione di una rete efficiente di controlli, affidata agli enti di protezione, sia nazionale (ISPRA) che regionali (ARPA).

Attualmente, in generale, può dirsi che l'Italia abbia recuperato parte del ritardo. Ma non sugli impianti ILVA per i quali si è applicata una normativa *"ad aziendam"* derogatoria della disciplina contenuta nel codice dell'ambiente. Tanto è avvenuto stravolgendo proprio il sistema dei controlli e delle procedure sanzionatorie, rese del tutto innocue ed impossibilitate a giungere ad alcuna sanzione significativa. Molte norme della legislazione emergenziale sono in aperta violazione con i principi delle direttive. Precisamente i principi elusi sono: quello di cui al punto 42 del preambolo della direttiva IED secondo cui: *"È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive."*; quello di cui all'art. 8 della direttiva IED secondo il quale: *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.... Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata.... è sospeso l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione..."*.

Il contrasto fra norme di rango superiore e diritto interno ha provocato - e non potrà che provocare fino a quando sarà in atto - il contenzioso sia dinanzi alla Corte di Giustizia Europea che dinanzi alla CEDU.

Il caso in esame presenta un altro aspetto e cioè che i resistenti, non contenti di giovarsi di una normativa nazionale a loro ingiustamente favorevole, hanno posto in essere

condotte che hanno finito per mettere nel nulla anche le residue garanzie, in materia di controlli, predisposte dalla legislazione emergenziale, come si cercherà di spiegare nel seguente paragrafo.

4. Norme pattizie: La frode alla legge.

4.1 Le norme di legge sopra richiamate vanno integrate dalle norme pattizie intervenute fra le società resistenti. Le stesse indicano come la violazione dei diritti dei ricorrenti sia stata messa in atto in esecuzione di condotte dolose rivolte ad eludere le norme di protezione della salute e dell'ambiente, quindi norme di ordine pubblico, imperative ed inderogabili, vevoli per tutte le imprese secondo le norme trasfuse nel codice dell'ambiente in recepimento delle direttive.

Tali condotte sono state poste in essere con la conclusione dei contratti stipulati fra le società resistenti nel 2017 (doc. n. 3) e nel 2020 (doc. n. 7) con le quali pare essere stata consumata una frode alla legge.

L'articolo 1344 c. c. intitolato "contratto in frode alla legge", stabilisce che *“La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”*.

Poiché già l'art. 1418 sancisce la nullità' per contrarietà a norme imperative la norma è generalmente ritenuta applicabile ai casi in cui le parti pongono in essere una apparenza di liceità, in realtà strumentalizzando e forzando la causa del contratto, in sé lecita, per raggiungere un fine vietato dalla legge.

In siffatti casi la semplice valutazione ed interpretazione letterale del contratto risulta insufficiente a svelare la frode alla legge che le parti hanno realizzato nel procedimento negoziale. Il contratto deve essere storicizzato e deve essere valutato in base ad elementi di fatto e di diritto esterni ad esso che consentono di verificare e smascherare l'artificio giuridico messo in atto dalle parti. Occorre pertanto considerare il caso specifico nel suo insieme, in cui sono rilevanti non solo le violazioni dirette ma anche le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni, sia mediate che indirette, che abbiano riferimento ad atti, sia antecedenti che successivi, funzionalmente collegati al contratto.

4.2 Il decreto legge n. 207 del 3 dicembre 2012, convertito nella legge n. 231 del 24 dicembre recante *«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di*

occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», autorizzò l'Ilva a proseguire la propria attività , anche in costanza di sequestro, per un periodo non superiore a trentasei mesi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni imposte dall'AIA del 2012 (quella riesaminata in seguito al sequestro). Il 22 gennaio 2013 il giudice per le indagini preliminari di Taranto sollevò dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni ed una questione di legittimità costituzionale in merito alla parte di questo decreto legge che autorizzava la società a proseguire la sua attività, rientrando in possesso dei suoi beni e del suo stabilimento, nonostante il sequestro giudiziario di tipo preventivo. Secondo il GIP rimettente il decreto legge violava, tra l'altro, il diritto alla salute, unico ad essere qualificato come fondamentale, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.

Con la sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, la Corte Costituzionale dichiarò infondata la questione sottoposta. Ritenne infatti che l'attività produttiva della società potesse legittimamente proseguire, a condizione che fossero rispettate le misure di controllo e di tutela previste nell'AIA del 2012 e che, in caso di violazione, fossero applicate le sanzioni previste dalla legge. Secondo la Corte Costituzionale, il decreto legge controverso prevedeva un percorso di risanamento ambientale che teneva conto del diritto alla salute e all'ambiente, da un lato, e del diritto al lavoro, dall'altro, entrambi garantiti dalla Costituzione. La Consulta specificò però che l'equo contemperamento degli interessi trovava il suo punto di equilibrio nella completa attuazione delle prescrizioni AIA entro un limitato periodo di tempo e cioè 36 mesi decorrenti dall'AIA riesaminata.

Lo scrutinio di legittimità fu pertanto concluso in senso sfavorevole alle tesi sostenute dal GIP rimettente solo perché, come contrappeso alla concessione della facoltà di uso , la legge prevedeva diversi strumenti che rendevano ragionevole la norma e precisamente: a) la limitazione della facoltà, concessa per far fronte ad una situazione emergenziale, ad un limitato periodo di tempo (36 mesi); b) l'esistenza delle prescrizioni contenute nell'AIA riesaminata , la cui osservanza era rafforzata mediante l'attribuzione ad ISPRA di accertare le violazioni per le quali si prevedeva una sanzione amministrativa che poteva arrivare sino al 10% del fatturato; c) l'espressa conferma di tutte le

procedure di controllo e sanzionatorie previste dal codice dell'ambiente, in particolare quelle di cui all'art. 29 *decies* in cui si prevedeva anche il fermo degli impianti.

Attualmente, tutte queste cautele sono state messe nel nulla. Quanto a quella sub a) l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA è stata rinviata al 23 agosto 2023; quanto a quella sub b) è stato sottratto ad ISPRA il potere di contestare e notificare le violazioni – quali ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 207/2012 - ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato; quanto a quella sub c) i resistenti le hanno messe nel nulla con alcune clausole contrattuali.

4.3 Per comprendere come si sia giunti a raggiungere i “paletti” posti dalla Consulta è necessario, in via di estrema sintesi, ripercorrere i punti salienti, in tema di prescrizioni AIA e del controllo sul loro adempimento, della decretazione di urgenza successiva alla sentenza.

Una pregevole ed esaustiva ricostruzione della situazione esistente, di fatto e di diritto, dopo la pronunzia della Consulta, è stata svolta dal Garante per l'attuazione dell'AIA riesaminata, Dr. Vitaliano Esposito, già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. È significativo che l'istituzione e la disciplina di tale organo era “finalizzata” a rafforzare i controlli sull'esatto adempimento delle prescrizioni AIA, proprio al fine di superare le obiezioni contro la concessione della facoltà di uso degli impianti in costanza di sequestro preventivo. La lettura del rapporto del garante è significativa anche con riguardo alle numerose violazioni accertate (pagg. 11 e segg., doc. n. 8).

Il primo colpo inferto alla disciplina dei controlli che è la più rilevante funzione a causa della fatiscenza degli impianti, fu quello di introdurre una disciplina derogatoria a quella del codice dell'ambiente in tema di rilascio dell'AIA, la quale venne inglobata in un piano ambientale adottato seguendo un iter procedimentale del tutto differente da quello previsto nel codice dell'ambiente. Il primo piano ambientale fu approvato con DPCM del 14 marzo 2014 , ai sensi dell'art.1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 a tenore del quale *«Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e*

propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a..”

Nel piano ambientale le prescrizioni impartite nell’AIA del 2012 vennero riconfermate, ma non i termini di loro attuazione. Infatti nello stesso come quinto fu previsto che: *“L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell’a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

Con l’approvazione del Piano ambientale del 2014 si ebbe quindi una prima proroga di circa due anni del termine stabilito dal decreto legge del 2012. Ulteriori proroghe si ebbero in seguito, dapprima di un ulteriore anno ed infine, la più consistente, di 5 anni, che portò il termine di attuazione dell’attuale piano, approvato con DPCM del 2017, al 23 agosto 2023, cioè di ben 8 anni superiore al termine ultimo individuato dalla Consulta quale “punto di equilibrio” fra la tutela del diritto alla salute e quello inerente la tutela dell’occupazione.

Nonostante l’evidente inosservanza di quanto aveva precisato la Consulta circa i limiti entro i quali aveva ritenuto ragionevole la concessione dell’uso degli impianti, la Procura di Taranto non promosse più alcuna azione (richiesta di revoca della concessione della facoltà d’uso, previa dichiarazione di incostituzionalità delle nuove proroghe). Su come si comportò in merito alle vicende ILVA l’allora Procuratore della Repubblica di Taranto, è in corso, notoriamente, una delicata inchiesta svolta dalla Procura di Potenza.

Un secondo colpo venne inferto con il D.L. 4 dicembre 2015 n. 191 , all’art. 8.4 , con il quale si stabilì che: *“Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all’aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all’attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma*

8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge.”
Questa norma , evidentemente ritenuta di importanza vitale, venne riprodotta con il decreto legge n. 243/2016, art. 1 , comma primo, lettera b, prevede che “ Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario definisce anche le modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i Commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano Ambientale”.

L'ultimo colpo ai controlli venne dato in occasione dell'approvazione di un nuovo piano ambientale adottato con il DPCM del 29 settembre 2017. In esso diverse disposizioni intervennero proprio nella specifica materia. Innanzitutto, il garante dott. Esposito non venne riconfermato nell'incarico, e non fu nominato un altro. Si istituì invece (art. 5, comma quarto) un osservatorio permanente per il monitoraggio del piano ambientale, *“fermo restando le competenze dell'autorità di controllo”*. Questo nuovo organismo, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei gestori, non ha quindi alcun potere in materia sanzionatoria, in quanto chiamato a svolgere solo funzioni di monitoraggio a fini consultivi per il Parlamento (doc. n. 9).

Per capire che fine abbiano fatto i poteri in materia di controlli occorre fare riferimento ad altre disposizioni contenute nel DPCM. In particolare, le ipotesi in esso previste sono due. La prima è quella di cui all'art. 5, comma secondo del DPCM , che riguarda i ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del gestore o di eventuali modifiche progettuali e l'altra é quella che riguarda tutte le restanti ipotesi per cui è stabilito, al comma terzo, che *“ Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, può essere attivato il procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.”*

Infine, secondo l'art. 14, comma 1: *“Gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies, del codice dell'ambiente, antecedenti al decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto”.

In base a tali disposizioni vennero dichiarate estinte decine di procedure sanzionatorie (fra le quali quelle richiamate nel rapporto del garante del 2013).

Per quelle successive invece, il secondo comma dell’art. 14 dice solo che saranno “aggiornate alla luce del presente decreto”. Il che significa che viene attribuita ai commissari una sorta di funzione di “screening” per stabilire, di volta in volta, come procedere.

Quello che non traspare da questa confusa disciplina è che cosa accada quando si verificano le inadempienze a causa della negligenza da parte del gestore, che dovrebbero essere il caso ordinario. Ebbene proprio queste che sono quelle che hanno preoccupato maggiormente i resistenti ed hanno formato oggetto della frode alla legge perché i resistenti erano perfettamente consapevoli che esse erano ancora in atto – e tuttora molte lo sono ancora - nonostante l’estinzione dei procedimenti sanzionatori che le riguardavano.

Questa grave situazione che si protraeva da tempo –e che tuttora perdura- viene addirittura confessata in sede giudiziale da parte dei commissari di ILVA. Essi infatti nel ricorso ex art. 700 c.p.c. a questa On. Sezione, successivo all’esercizio del recesso dal contratto da parte di Aminvestco, hanno dichiarato che “ *ArcelorMittal non ha fatto assolutamente nulla al fine di ottemperare a quegli obblighi di gestione degli impianti in sicurezza* ” (doc. n. 26, pag. 30) , inoltre che :” *Non ha neppure eseguito il programma di manutenzione degli altiforni*” (pag. 44) e che “*le lunghe e frequenti fermate degli impianti hanno ridotto notevolmente la vita di tre altiforni*”. Del resto, è dal tenore complessivo del suddetto ricorso ex art. 700 che si evince quale sia la situazione denunciata dai commissari di ILVA e cioè, come espressamente affermato a pag. 5, che il gestore abbia ritenuto conveniente restare inadempiente agli obblighi assunti (il principale è proprio quello di dare esecuzione alle prescrizioni aia, a sue spese).

4.4 In questa situazione occorre capire perché nemmeno una sola contestazione è stata effettuata dai commissari al gestore e come siano stati definiti i casi di inadempimenti al piano ambientale. Il punto da cui partire è come il governo ha attuato le norme dei dd.ll. del 2015 e del 2016, sopra richiamate. A differenza del D.L. del 2012 che concesse

la facoltà d'uso i due successivi dd.ll. non fanno salve le procedure e i controlli di cui al codice dell'ambiente, come invece era espressamente previsto nell'art. 1, comma secondo del D.L. n. 207/2012, con l'inciso *"E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni"*. Il Governo ha ritenuto che il mancato richiamo abbia posto in essere una abrogazione tacita di quelle norme facendo diventare organo decisorio, in materia di controlli, i Commissari straordinari di ILVA, mentre ISPRA ed ARPA, pur mantenendo in astratto le funzioni di controllo di cui all'art. 29 *decies* del codice dell'ambiente, diventano una sorta di organi di consulenza degli stessi commissari, ai quali spetta unici spetta la decisione di iniziare ogni procedimento in caso di inadempimenti al piano ambientale.

Nella confusione normativa creata un dato di fatto è certo e cioè che dalle innumerevoli inadempienze rilevate non sono mai scaturite notificazioni da parte di ISPRA al gestore ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma terzo dell'art. 1 del D.L. 207/2012. Al contrario, tutte le procedure intraprese dopo l'entrata in vigore del DPCM del 2017 si attengono rigorosamente alla disposizione dello stesso che le rimette all'attività dei commissari di ILVA. Le modalità di svolgimento di questa attività sono chiare rispetto agli inadempimenti non dipendenti dalla volontà del gestore, ma nulla si dice rispetto agli inadempimenti volontari, né si fa alcun riferimento a come sia stata disciplinata la materia nel contratto, secondo il rinvio operato dalla legge.

Il contratto, antecedente alla data di entrata in vigore del DPCM (quest'ultimo è del 29 settembre 2017, mentre il contratto è stato concluso il 28 giugno 2017), fu secretato (ex art. 31 del contratto medesimo), nonostante la manifesta sua rilevanza in materia ambientale, e se ne apprese il contenuto solo in seguito al diritto di accesso esercitato da parte di alcuni privati cittadini.

Ebbene, in questo contratto i commissari governativi di ILVA in a.s., invece di disciplinare lo svolgimento delle sole modalità di svolgimento delle potestà loro conferite, se ne sono spogliati, vanificando completamente i controlli proprio sugli aspetti che destavano maggiori preoccupazioni e cioè sugli inadempimenti dovuti a negligenza.

4.5 Nel contratto di affitto con opzione di acquisto del 2017, già l'esordio depone male. All'art. 9.3 le parti dichiarano che: *"Le concedenti non prestano alcuna garanzia né*

rendono alcuna dichiarazione relativamente allo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i rami di azienda (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza sul lavoro .”

Ma decisivi sono i patti di cui al punto sei dell’art. 19 il quale prevede che : *“La vigilanza circa la corretta esecuzione del Piano Ambientale sino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione dello stesso sarà espletato dalle società concedenti e dai commissari straordinari , anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 8.4, del D.L. 191/2015, mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche”* , nonché quella di cui al punto sette che recita: *“Nel caso in cui le società concedenti e i Commissari Straordinari rilevino una non corretta esecuzione del Piano ambientale gli stessi comunicheranno tale circostanza all’Affittuario, indicando le misure da assumere . Nei dieci giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, le parti si incontreranno per definire le migliori modalità per il superamento della situazione rilevata. Qualora, alla scadenza di tale termine tale modalità non dovessero essere concordate, ciascuna parte potrà rimettere la questione controversa alla determinazione di un arbitro unico.....”*

Questa clausola compromissoria viene inoltre richiamata anche nel caso di contestazioni sul cronoprogramma delle misure di tutela ambientale (doc. n.7, art. 25.8.1, pag. 92)

Al contrario delle confuse norme del DPCM del 2017, il contratto è chiarissimo. In esso i commissari non hanno disciplinato solo le modalità di svolgimento dei controlli, ma hanno inciso sulle funzioni loro attribuite, vanificandole e facendo scomparire ogni profilo della potestà pubblica, rimessa nelle mani di un soggetto privato. La deroga introdotta dalla decretazione di urgenza riguardava le sole modalità e non anche i contenuti prescrittivi e sanzionatori previsti dall’art. 29-decies, comma nono, del codice dell’ambiente. La loro abrogazione tacita, se sussistente, è riferita alla sola autorità competente in materia di controlli (i commissari di ILVA al posto di ISPRA) giammai alle procedure di prevenzione e di sanzione ivi previste.

In particolare risultano messe nel nulla, per gli impianti ILVA, la disposizione di cui al comma 9 dell’art 29 *decies* del codice dell’ambiente laddove prevedono, come conseguenza degli inadempimenti, sia la sospensione dell’attività che la chiusura dell’installazione, coerentemente con quanto disposto dalla richiamata direttiva IED.

In conclusione, sul punto, il sistema dei controlli è stato totalmente sconvolto dal contratto perché i commissari, pubblici ufficiali, si sono spogliati del loro potere in favore dell'arbitro irrituale, un soggetto privato legato alle parti da un rapporto di mandato, retribuito anche dai controllati e scelto di comune accordo. Non potevano farlo. Fra l'altro la clausola è nulla anche perché l'arbitrato irrituale non può avere ad oggetto diritti indisponibili.

Altrettanto nulla è la clausola contenuta sub art. 21.1 del contratto laddove prevede che: " *Ai fini della verifica della corretta esecuzione del piano ambientale tali poteri di ispezione e verifica sono attribuiti alle società concedenti ed ai commissari straordinari che li potranno esercitare anche a mezzo di consulenti e tecnici incaricati sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione dello stesso piano ambientale*". (doc. n. 7, pag. 80). Con riguardo alle ispezioni la decretazione d'urgenza non ha introdotto alcuna deroga alla disciplina generale del codice dell'ambiente per il quale sono ispezioni ambientali, ex art. 5, lettera v quinquies: " *tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime*". Tali ispezioni sono attribuite espressamente alla competenza di ISPRA (che può avvalersi delle ARPA) ex art. 29 *decies*, comma terzo.

Non fa venire meno la nullità assoluta della clausola considerare questa misura quale aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie perché essa si tradurrebbe in un duplice potere ispettivo che creerebbe una ingestibile confusione, inammissibile a fronte della chiara attribuzione del potere esclusivamente ad ISPRA.

4.6 In siffatto quadro va affermata la ricorrenza della frode alla legge, consumata dai resistenti, ideata al fine di eludere ogni tipo di sanzione, nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'inadempimento di numerose prescrizioni AIA.

Questa ricostruzione dell'assetto normativo in materia di controlli ambientali su ILVA ha molteplici riscontri pratici che dimostrano come le procedure sanzionatorie in caso di inadempimento alle prescrizioni AIA si fermino allo stato embrionale e non sono

sfociate mai in misure sanzionatorie. Se si fosse seguita la disciplina codicistica gli impianti sarebbero fermi già da lungo tempo. Per vanificare tale disciplina si è creato un doppio binario, di cui uno morto.

Quando gli inadempimenti sono dovuti a comportamenti non dipendenti dalla volontà del gestore si attiva un procedimento che finisce con la proroga dei termini per adempiere, con o senza fermo della sezione di impianto interessata, ma senza nessun'altra conseguenza. Questo caso si è verificato più volte. Ad esempio si possono citare quello relativo ai nastri trasportatori (doc. n. 10) ed alla batteria dodici delle cokerie (doc. n. 11). Come si legge in entrambi i DM chi ha attivato il procedimento sono i commissari di ILVA. Il preambolo di questi D.M. (e di altri che riguardano tutte le inadempienze) è identico e, dopo avere richiamato le norme di legge e la norma del piano ambientale di cui al DPCM del 2017 secondo la quale sono i commissari straordinari di ILVA a svolgere le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano, attestano poi che i commissari hanno rilevato *“la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del gestore”*.

Quali siano i motivi in base ai quali i commissari ritengano involontario l'inadempimento non si dice mai. Fatto ben strano, visto che i 36 mesi per completare l'adeguamento alle prescrizioni AIA sono decorsi inutilmente da oltre 6 anni. Ad oggi, di casi di colpa del gestore, non vi è traccia. Pertanto non vi è stata mai una pronuncia degli arbitri che attesti una sola inadempienza. Inoltre non si è mai avuto un accertamento e notifica della violazione da parte di ISPRA per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Insomma le parti hanno posto in essere un sistema blindato ed altamente illecito la cui sopravvivenza in uno stato di diritto lascia sgomenti. Basti pensare che l'unica sanzione sopravvissuta, prevista dal DPCM del 2017 per l'inattuazione del piano ambientale, non sia la chiusura degli impianti, bensì un intervento sulla proprietà del gestore che viene nazionalizzata ma che lascia inalterata la continuazione dell'attività produttiva. Fra l'altro questa misura è attualmente assurda in considerazione del ritorno della mano pubblica, attraverso INVITALIA, come gestore dell'impianto: si avrebbe lo stato che espropria se stesso e la misura avrebbe ad oggetto, per di più, cose confiscate in quanto pericolose.

4.7 In conclusione, quello che emerge è una grave violazione di legge sia da parte del DPCM del 2017 sia dal contratto stipulato fra le resistenti. Queste violazioni hanno sinora consentito di evitare l'applicazione di qualsiasi sanzione in seguito ai controlli, sia di misura preventiva, sia pecuniaria. In definitiva le uniche norme del codice dell'ambiente che non sono state derogate sono quelle relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Esso è predisposto da ISPRA e costituisce parte integrante del provvedimento di AIA. Orbene di recente è successo che anche questo piano è stato violato e ciò rappresenta un fatto di inaudita gravità perché il piano si pone a monte degli adempimenti delle prescrizioni AIA recepite nel piano ambientale. Se vengono violate sinanche le disposizioni relative al monitoraggio degli impianti, non si sarà in grado di svolgere gli accertamenti relativi alla valutazione dello stato di adempimento o meno delle prescrizioni AIA. A distanza di circa 10 anni dall'AIA riesaminata del 2012 si apprende che i gestori non solo non hanno adempiuto a numerose prescrizioni AIA, ma stanno violando addirittura le prescrizioni relative al monitoraggio degli impianti! (v. doc. n. 27, diffida in data 11 giugno 2021 per violazione del PMC). Questa vicenda conferma come le norme sanzionatrici degli inadempimenti al piano ambientale siano inoperanti. Dimostrano infatti che quando è violato il piano ambientale chi agisce sono i commissari ed i procedimenti non si concludono con la diffida prevista dall'art. 29 *decies*; quando invece ad essere violato è il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni la diffida viene notificata al gestore, avvertendolo che in caso di reiterazione gli impianti verranno fermati. (doc. n. 27).

4.8. La frode alla legge commessa dalle parti si manifesta ancora più apertamente con le pattuizioni intervenute fra i resistenti in sede di modifica del contratto del 2017. Questa On. Sezione si è occupata della controversia insorta fra le parti resistenti aventi a oggetto il recesso esercitato dalla dante causa di Acciaierie d'Italia holding S.p.A., dal contratto di cui ai punti precedenti. Detta causa è stata cancellata dal ruolo in seguito ad una transazione intervenuta fra le parti.

Con l'accordo transattivo, stipulato in Milano il 4 marzo 2020 (doc. n. 7) le parti hanno modificato il precedente contratto e, così facendo, hanno posto in essere altre violazioni di norme imperative poste a tutela del diritto alla salute, proseguendo nel loro intento di frodare la legge. Nessuna modifica è stata invece apportata alle precedenti clausole

illecite che sono state riprodotte integralmente, salvo ad avere sostituito l'unico arbitro irrituale con un collegio di due arbitri (art. 19.7, pag. 75 contratto modificato). Degna di nota é la procedura individuata. Se i due arbitri nominati nel contratto non sono d'accordo sono esonerati dal rendere la decisione – ovviamente - ed a questo punto le parti contraenti ne indicano solo uno. Se le parti contraenti non raggiungono l'intesa sul nome dell'arbitro unico allora la decisione viene rimessa al Presidente del Tribunale di Milano. Una clausola compromissoria così contorta è difficile, se non impossibile da trovare. Essa sembra studiata appositamente per non avere mai una risposta da parte dell'arbitro. In ogni caso, essa rimane radicalmente nulla per essere intervenuta su materia non disponibile per le parti.

Quanto ai nuovi accordi davvero si resta allibiti e ci si chiede come sia possibile che si compiano tali eclatanti illicite.

All'art. 26 dell'originario contratto si elencavano le condizioni che dovevano avverarsi prima della data di scadenza, anticipata al 31 maggio 2022, per giungere al suo perfezionamento. In seguito alle modifiche apportate in sede transattiva a queste condizioni se ne è aggiunta un'altra, riportata alla lettera c, sub art. 26.1 (pag. 94 contratto modificato) che si trascrive:

“La modifica e/o integrazione del piano DPCM 2017, mediante una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 8.1, del D. Lgs. N- 191/2015, conformemente alla Domanda Modifiche Piano Ambientale e tramite l'adozione di un atto di approvazione delle autorità competenti che includa , tra l'altro, un parere favorevole di compatibilità ambientale e, ove richiesto, un parere favorevole di compatibilità sanitaria oppure l'esito positivo di procedura di valutazione del danno sanitario , l'autorizzazione ad innalzare i livelli di produzione a otto milioni di tonnellate l'anno, nonché l'autorizzazione al trattamento/utilizzo del rottame – anche se qualificato come rifiuto- nel forno elettrico ad arco , in conformità alla normativa applicabile; l'autorizzazione da parte delle autorità competenti all'esercizio degli impianti che saranno gestiti da greenco. “

Tradotto in altre parole, il promittente acquirente sta dicendo al promittente venditore, cioè lo Stato: lo compro a condizione che tu mi garantisca la totale e completa disapplicazione nei miei confronti di tutte le norme di qualità ambientali e di tutela del diritto alla salute, non solo quelle in materia dei controlli, ma anche quelle in materia di

valutazione dell'impatto ambientale e di valutazioni del danno sanitario: svolgi la VIA sui nuovi impianti, svolgi le valutazioni sanitarie che credi, alla fine o sono positive o me ne vado.

È inutile dilungarsi in commenti di questa amara realtà. Essa dimostra come sia urgente intervenire affinché sia scongiurato il pericolo che la frode alla legge raggiunga il suo obiettivo che è uno solo: tenere in vita e spremere fino all'ultimo respiro i fatiscenti impianti tuttora causa di morti e malattie.

La prova di tanto si ricava dal fatto che già ben tre valutazioni del danno sanitario erano negative al momento della sottoscrizione della clausola. Le parti lo sapevano e nonostante ciò hanno agito dolosamente per vanificarle.

Si badi che gli impianti nuovi mai potranno ricevere una VIA positiva perché ricadenti nella zona SIN dove non è possibile aggiungere inquinamento e nuove emissioni (c.d. opzione zero).

Non può poi sfuggire che mentre dilagano sui mass media fantasiosi progetti di acciaio green, utilizzando gas ed idrogeno, quello che le parti vogliono realizzare è un forno elettrico tradizionale nel quale si riciclano rottami anche se qualificati come rifiuti (di quale tipo non si dice). Il riferimento generico ai rifiuti richiama alla mente molte inchieste, svolte anche in Italia, che scoprirono come nei forni elettrici si utilizzavano anche rottami radioattivi. Il problema dei controlli su tali rifiuti ha dato luogo all'approvazione delle linee guida per la sorveglianza sui rottami metallici, si trascrive la raccomandazione sui "problemi irrisolti": *"Tra le attività economiche che hanno a che fare con i rottami metallici vi è la categoria delle autodemolizioni; queste aziende smantellano autovetture e veicoli in genere, con lo scopo di recuperare materiale ferroso da avviare alle fonderie. Trattando una categoria particolare di rifiuto ferroso, la cui provenienza è particolarmente ben definita e nel quale non è previsto in genere la presenza intenzionale di materiali radioattivi, potrebbe essere prevista una specifica esenzione della sorveglianza radiometrica prevista dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. Occorre tuttavia segnalare che in passato sono avvenuti rinvenimenti di materiali radioattivi all'interno di carichi metallici provenienti da queste aziende; talvolta è infatti possibile ritrovare – in particolare in vecchi mezzi impiegati in ambito militare –*

strumentazione trattata con radio-226 allo scopo di rendere la stessa luminescente e visibile anche in assenza di luce” (doc. n. 31, pag. 59).

Un atteggiamento minimamente rispettoso della legalità da parte dei commissari, pubblici ufficiali, mai avrebbe potuto condurre alla sottoscrizione di simile clausola. La potestà della pubblica autorità in materia di salute ed ambiente non può essere oggetto di “trattative private”. L’enormità della condotta fraudolenta risulterà di pacifica evidenza considerando i rapporti sulla valutazione del danno sanitario esistenti al momento della sottoscrizione del contratto modificato (infra, pagg. 32 e segg.).

5. L’oggetto del giudizio.

5.1 La chiusura dell’area a caldo. *“Secondo i ricorrenti, la previsione inserita nell’accordo di programma di chiusura dell’attività siderurgica “a ciclo integrale”, violerebbe le disposizioni normative invocate in quanto lascerebbe intatta la possibilità per la Soc. ILVA di continuare a produrre acciaio con il sistema del ciclo a caldo mediante l’utilizzazione di un forno elettrico, sistema che, seppure di minor impatto ambientale rispetto al procedimento del ciclo integrale, tuttavia non porterebbe sensibili benefici per il risanamento delle aree in questione.”*

“L’obiezione appare decisamente condivisibile. In effetti, è noto, che gli acciai (comuni, speciali e legati) si dividono nelle due classi di prodotti laminati a freddo e prodotti laminati a caldo, ottenuti, questi ultimi, dalla lavorazione con ciclo produttivo della laminazione a caldo. Il ciclo a caldo, a sua volta, include sia impianti a ciclo integrale - secondo la sequenza “cokeria, agglomerato, altoforno, ghisa e colata continua” - sia impianti non a ciclo integrale come i forni elettrici - che utilizzano come carica, non materie prime, ma rottame e pre-ridotti, considerati già semilavorati - e le colate continue. Il ciclo a caldo infine si estende alle lavorazioni a caldo di semiprodotto in acciaio solido, laminati ad alta temperatura.”

Si sono trascritti questi due periodi perché ben potrebbero essere la sintesi del presente ricorso e della conseguente decisione. Ebbene, essi sono tratti da una sentenza pronunciata ben venti anni orsono e precisamente dal TAR Liguria (Sentenza n° 52/2001, pag.9, doc. n. 2). Il Consiglio di Stato riformò parzialmente la sentenza, ma solo lasciando aperta la possibilità della costruzione di un forno elettrico al posto dell’area a

caldo del ciclo integrale, della cui chiusura confermò la legittimità (doc. n. 12, par. IV, pagg. 17 e segg.). La vicenda è del tutto analoga a quella di Taranto: impianto obsoleto a ciclo integrale, emissioni tossiche, vicinanza alla città. La principale differenza fra i due casi, oltre all'epoca, sta nelle dimensioni degli impianti. Infatti nella sezione più inquinante di essi, cioè le cokerie, a Genova esistevano tre batterie di forni, a Taranto ne esistono 10, ciascuna con il doppio dei forni.

Per Genova il casus belli fu l'approvazione della legge 9 .12.1998, n.42, avente ad oggetto un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

La legge individuava diverse realtà territoriali in cui la salubrità dell'ambiente era stata compromessa dalle attività industriali. Nell'elenco dei siti di interesse nazionale era inclusa anche Taranto, ma riguardo alla situazione di Genova, la legge dettò misure specifiche, fra le quali quella della chiusura dell'area a caldo dell'acciaiera ILVA.

In particolare, con il comma nono dell'art. 4 fu previsto che. *“Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo”.*

Lo strumento con il quale si doveva giungere alla chiusura fu individuato in un accordo di programma che, a norma del comma 10, *“deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo”.*

La storia dell'area a caldo dell'ILVA di Genova giunse a termine nel 2005 con la sua definitiva chiusura e con il rigetto, in sede di VIA, della costruzione, al suo posto, del forno elettrico. Da essa si possono trarre utili insegnamenti per l'ILVA di Taranto, anche perché, dal punto di vista giudiziario, gli stessi furono gli argomenti e le procedure instaurate: sequestro preventivo in base a dati epidemiologici, procedimenti penali ed amministrativi che si sono trascinati per anni. Non esiste alcun dubbio che la storia dell'ILVA di Taranto si concluderà nello stesso modo. Doveva essere questo l'esito già nel 2012 ma, mentre nel caso di Genova la politica seguì l'intervento della magistratura,

nel caso di Taranto si oppose (e si oppone) con tutti i mezzi, spesso illeciti. Si tratta, ora e finalmente, di ripristinare le regole dello stato di diritto.

La pericolosità ineliminabile dell'area a caldo di impianti a cicli integrali è messa in evidenza in modo davvero esaustivo in un'altra sentenza, anch'essa risalente nel tempo, divenuta definitiva: Tribunale di Taranto n. 408 del 20 luglio 2007. In essa si spiega, fra l'altro, come l'inquinamento prodotto da alcune sezioni di impianti, quali le cokerie, non potrà mai essere scongiurato (doc. n. 13).

In Europa, oltre ILVA, esistono ancora tre impianti che adottano il tradizionale ciclo integrale, uno in Olanda, uno in Slovacchia ed uno in UK, tutti lontani da centri abitati. Il più grande, quello di Scunthorpe nel Regno Unito, è in fase di dismissione (fu acquistato all'asta nel 2016 per la cifra simbolica di una sterlina). Tutti i rimanenti impianti o sono stati dismessi o hanno subito radicali riconversioni. La vita media di una acciaieria a ciclo integrato è stimata in 20-25 anni. Gli impianti ILVA sono in funzione da circa 60 anni senza soluzione di continuità con pochi interventi di revamping.

Unitamente alle prove certe dell'esistenza di un rischio alla salute inaccettabile (infra, par. seguente), i fatti sopra descritti potranno essere valutati dall'On. Tribunale ai sensi dell'art. 840 s.decies, comma quinto, che consente il ricorso a dati statistici e presunzioni semplici.

L'art. 2729 cod. civ., in tema di presunzioni semplici, richiede la loro gravità, precisione e concordanza. Gli elementi offerti presentano queste caratteristiche. Circa la gravità, che si risolve in un giudizio probabilistico e non di certezza, è lecito affermare che dai precedenti storici richiamati se ne deduca la necessità di chiusura dell'intera area a caldo. Essa dipende da una serie di eventi noti (e quindi esistono anche la concordanza e la precisione) in base ai quali è lecito affermare che un impianto a ciclo integrale nelle vicinanze di una città non è compatibile.

5.2 La chiusura delle cokerie

In via subordinata alla chiusura dell'intera area a caldo i ricorrenti chiedono sia disposta quantomeno la chiusura della sezione d'impianto più inquinante che è quella dove avviene la produzione del coke metallurgico. Senza tale sostanza, come si è detto, il ciclo integrale non può funzionare. Tuttavia la chiusura delle cokerie, con la quale si

otterrebbe in via immediata la cessazione della lavorazione del carbon fossile, non determina di per sé la chiusura a catena delle altre sezioni di impianto. Infatti il coke metallurgico ha un proprio mercato in cui è facilmente reperibile e potrebbe essere importato, esattamente come si importa il carbone, che attualmente si acquista e si trasporta a Taranto dall'est asiatico o dall'Australia (il minerale ferroso invece proviene dal Brasile).

La sola chiusura delle cokerie non eviterebbe l'emissione in atmosfera di altre sostanze tossiche, come le diossine, che si generano in altre sezioni di impianto, ma otterrebbe l'eliminazione delle immissioni di IPA e della sostanza più tossica e cioè del benzo(a)pirene, nonché abbatterebbe notevolmente le polveri sottili e le emissioni di CO₂.

5.3 Il Fermo degli impianti fino alla completa attuazione di tutte le prescrizioni.

In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti chiedono sia disposto il fermo degli impianti dell'area a caldo fino alla completa attuazione di tutte le prescrizioni AIA recepite nel piano ambientale di cui al DPCM del 2017, nonché di quelle aggiuntive che si dovessero dare in seguito alle valutazioni del danno sanitario.

Questa misura dovrebbe essere la più logica ed idonea allo scopo. In realtà, per come si è spiegato, lo è solo in apparenza, perché si basa sul falso presupposto che il ciclo integrale, una volta che si siano adeguati gli impianti alle MTD, non provocherebbe più un significativo danno sanitario. Per questo motivo tale misura si chiede solo in via di ulteriore subordine.

E' pur vero però che la disposizione di siffatto fermo consentirebbe di mettere in moto un meccanismo virtuoso che potrebbe condurre alla elaborazione di un piano industriale che davvero costituisca una svolta in senso ecologico e non di quello attuale che, secondo l'ultimo contratto conosciuto (salvo verificare cosa i resistenti hanno di recente pattuito) si basa sul mantenimento dell'attuale ciclo integrale.

Un' ulteriore domanda inibitoria, l'ultima in ordine di graduazione, riguarda un altro aspetto, connesso ma indipendente dalle altre domande e cioè la lesione del "diritto al clima" (v. Par. 7).

6. I diritti violati di cui si chiede la protezione.

6.1 La violazione del diritto alla salute. Attualità della sua lesione.

Incombe sui ricorrenti l'onere della prova sull'attualità dell'esposizione a rischio della salute. Non è pertanto utile allo scopo richiamare le consulenze svolte in sede penale nel processo svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di Taranto conclusosi con la condanna degli imputati anche per i gravi delitti di disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari. Esse infatti riguardano la situazione esistente fino al 2012, anno in cui la produzione fu limitata a sei milioni di tonnellate/annue, mentre negli anni precedenti la produzione media si era attestata intorno ai 9 milioni. Altresì, alcune prescrizioni dell'AIA del 2012 sono state adempiute, per cui non può dirsi che l'attuale situazione degli impianti sia la stessa esistente nel 2012. Tuttavia essa è ancora intollerabile e in atto, anzi, aggravatasi a causa di recentissime condotte poste in essere dai gestori.

A questa conclusione si giunge prendendo in esame le valutazioni del danno sanitario di cui l'ultima è di pochi giorni orsono, ed è stata svolta in sede di riesame dell'AIA finalizzata a dare ulteriori prescrizioni restrittive. Tale procedimento si trova da circa due anni in una fase di stallo in quanto il decreto che lo ha disposto è stato impugnato dalle resistenti "a fini dilatori" come ha scritto il TAR di Lecce: "*Per inciso, deve rilevarsi che la stessa suindicata determina 188/2019 di avvio del procedimento di modifica dell'AIA è stata peraltro impugnata dinanzi a questo Tribunale da AMI con il ricorso RG 1207/19, privo tuttavia di istanza cautelare, potendosi evincere anche da tale circostanza il comportamento ostruzionistico - e non certo ispirato a leale collaborazione - rispetto alle problematiche ambientali e sanitarie che affliggono l'area interessata dalle emissioni del siderurgico tarantino.*" (doc. n. 14, pag. 38).

Sino a oggi, tutte le VDS, disposte in precedenza in base all'art. 1-bis del D.L. n. 207/2012 non hanno condotto alla adozione di alcuna prescrizione aggiuntiva in sede di AIA (e quindi di piano ambientale), nonostante le gravi considerazioni in esse svolte. Nel rapporto di valutazione del danno sanitario redatto da ARPA Puglia, ARESS Puglia e ASL di Taranto nel dicembre 2017 (doc. n. 15) le considerazioni finali sono state le seguenti: *... "Si evidenzia, altresì, che persistono criticità nel profilo di salute della popolazione, anche con specifico riferimento alle patologie che, secondo lo studio SENTIERI, risultano*

associate con un grado di evidenza sufficiente alle esposizioni ambientali presenti nel SIN di Taranto..... Lo studio di coorte ha esaminato la associazione tra l'inquinamento prodotto dalle emissioni industriali di ILVA e la mortalità, i ricoveri ospedalieri e l'incidenza dei tumori. È stata riscontrata una forte relazione tra esposizione a PM10 ed SO2 di origine industriale e mortalità naturale e per cause specifiche, ricoveri ospedalieri ed incidenza di alcune forme tumorali. L'alterato stato di salute dei residenti nell'area di Taranto esposti agli inquinanti ambientali non è spiegato da fattori di rischio personali, quali l'abitudine al fumo, l'alcol o l'attività fisica. Pertanto la relazione riscontrata tra esposizione alle emissioni di ILVA e specifici esiti sanitari, in particolare per il tumore del polmone, può essere considerata, anche alla luce della letteratura scientifica più aggiornata, di natura causale... In sintesi, l'indagine epidemiologica conferma i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estende l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari, e considera diversi aspetti metodologici. La lettura di questi risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. La latenza temporale tra esposizione ed esito sanitario appare breve ad indicare la possibilità di un guadagno sanitario a seguito di interventi di prevenzione ambientale. Tali risultati indicano la necessità di proseguire la sorveglianza epidemiologica della popolazione residente, garantendo contestualmente l'attuazione di tutte le misure preventive atte a tutelare la salute della popolazione residente in questo territorio, compresa l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni industriali. Va peraltro rimarcato, nuovamente, che l'attuale quadro ambientale di riferimento, che è alla base della metodologia del citato Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, riflette il quadro emissivo attuale, fortemente condizionato dalla transitoria chiusura di buona parte delle cokerie, che rappresentano la sorgente più rilevante di inquinanti cancerogeni nell'area di Taranto.

Le conclusioni della successiva indagine del 2018 sono sostanzialmente conformi (doc. n. 16).

L'ultima valutazione del danno sanitario (doc. n. 17) presenta uno scenario ancora più preoccupante di quelle precedenti. A pag. 92, ad esempio, si legge che l'associazione tra

esposizione a PM10 e PM 2,5 e tumore del polmone per il quartiere Tamburi risulta superiore al limite di accettabilità. A pag. 82 si legge che *“i livelli emissivi delle polveri sembrano essere in aumento rispetto allo scenario ante operam”* per cui è necessario prendere in esame una riduzione delle polveri al fine di ricondurre il rischio entro limiti di accettabilità.

Oltre alle valutazioni sopra riportate si segnala una pubblicazione sul numero del mese di giugno 2021 della prestigiosa rivista scientifica “NATURE” , sottoposta a procedura di “peer review” . Lo studio dimostra che, in base ad analisi svolte su un campione di 299 bambini residenti in Taranto, a più alte concentrazioni di piombo nel sangue e di arsenico nelle urine, corrisponde un aumento del rischio di malattie neurocomportamentali (doc. n. 18).

Dalla lettura di tale imponente attività svolta da autorità pubbliche - e non da parte di consulenti delle associazioni ambientaliste- si evince come le evidenze scientifiche attestino il nesso eziologico fra l'inquinamento prodotto dagli impianti ed il danno arrecato alla salute. Il rischio è attuale e continua a produrre un rilevante aumento di mortalità e di malattie nella popolazione di Taranto, specie di alcuni quartieri della città limitrofi al siderurgico.

Il rischio è anche certo, non ipotetico o residuale. Le misure inibitorie richieste integrano, più che il principio di precauzione, la concreta sua prevenzione.

Il nesso causale tra una condotta e il danno emerge, non quando vi sia la certezza che da un comportamento derivi una lesione al diritto tutelato, bensì quando tale ipotetica conseguenza lesiva cessi di essere astrattamente inverosimile o astrattamente sconosciuta. Ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile in base alle regole statistiche o scientifiche. Nella fattispecie si è in presenza di prove che superano di gran lunga la soglia della prevedibilità, quindi non può negarsi la ricorrenza del nesso eziologico. Spetterebbe ai resistenti di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma ciò è impossibile in base ai rilevi formulati circa la loro condotta dolosa. La mancata astensione da attività nocive è il fondamento della loro responsabilità per i danni che verranno richiesti in separato giudizio.

Il risarcimento del danno, da un lato, e la tutela inibitoria, dall'altro, non possono configurarsi come azioni concorrenti al medesimo risultato, in quanto i due rimedi sono

apprestati per tutelare situazioni diverse. La tutela risarcitoria presuppone l'esistenza di un danno attuale, mentre la tutela inibitoria si fonda sulla violazione del diritto, in atto o temuta e, quindi, contrariamente alla prima, guarda al futuro. L'innovativa inibitoria collettiva offre una risposta ad una questione dibattuta da anni e cioè se il pericolo di danno possa costituire di per sé un danno ingiusto risarcibile a prescindere dall'esistenza di una dimostrata menomazione dell'integrità fisica.

Alcuni dei ricorrenti hanno subito danni riconducibili all'inquinamento causato dagli impianti ma essi non agiscono per ottenere singolarmente il risarcimento per avere sofferto una determinata patologia. Sotto tale aspetto, oltretutto, potrebbe *ex adverso* obiettarsi il difetto di omogeneità del diritto. I ricorrenti agiscono, viceversa, anche indirettamente, in via di tutela della collettività per l'ingiusta esposizione a rischio della salute.

La Corte EDU nella sentenza del 2019 ha condannato lo Stato pure per la violazione dell'art. 13 del trattato EDU e cioè per l'inesistenza di un rimedio interno in base al quale i cittadini avrebbero potuto tutelare i loro diritti. Con l'entrata in vigore dell'inibitoria collettiva ora il rimedio esiste, a condizione che se ne dia la corretta interpretazione e cioè quella di un istituto che presuppone la risarcibilità del danno da esposizione a rischio ed è quindi rivolto a prevenirlo.

Il criterio della prevedibilità, oltre ad individuare l'an della responsabilità, è parametro fondamentale anche nella determinazione del quantum. In materia contrattuale il criterio della prevedibilità è sancito all'art. 1225 c.c. il quale stabilisce che quando nella condotta inadempiente siano ravvisabili gli estremi del dolo, il debitore è chiamato a rispondere non solo dei danni prevedibili, ma anche di quelli non prevedibili al momento dell'assunzione dell'obbligazione. A prescindere dalla configurazione che si voglia dare alla nozione di dolo, è innegabile che, in ogni caso, le conseguenze cui si giunge in presenza di un inadempimento doloso sono di particolare gravità, poiché dovranno essere risarciti anche i danni irregolari di dubbia prevedibilità e, quindi, anche i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, cioè anche quei danni che non siano riconducibili alla condotta del debitore secondo il criterio della causalità giuridica.

Nel caso in esame il principio da affermare è che non sarà possibile per i resistenti liberarsi dalla responsabilità affermando che non vi era la certezza del verificarsi del danno, esistendo studi da loro ben conosciuti che affermano come certa la correlazione tra determinati comportamenti e il rischio per la salute umana.

Questa responsabilità esisterebbe anche a prescindere dal comportamento doloso, essendo sufficiente la sola mancanza di diligenza. Tuttavia la qualifica della condotta come dolosa è di estrema rilevanza perché essa consente al giudice di rendere una decisione fortemente sanzionatoria al fine di indurre i soggetti agenti al rispetto della legalità.

6.2 La violazione del diritto alla tranquillità.

Questo aspetto è stato precisamente evidenziato nella sentenza della CEDU (paragrafi da 170 a 173) *“Il fatto è che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali riguardanti l’attività di produzione della società Ilva di Taranto è tuttora in una fase di stallo. “–“La Corte non può che prendere atto del protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio, la quale rimane, allo stato attuale, priva di informazioni sull’attuazione del risanamento del territorio interessato, in particolare per quanto riguarda i ritardi nell’esecuzione dei relativi lavori.”* *“Considerato quanto sopra esposto, la Corte constata che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata. Perciò, il giusto equilibrio da assicurare tra, da una parte, l’interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall’altra, l’interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso di specie.”*

Il diritto ritenuto dalla CEDU violato dallo Stato è a maggior ragione violato dai resistenti. Esso rientra nella più ampia categoria del danno esistenziale e cioè riferibile alla sfera della personalità.

Vivere sotto un cielo rossastro quando vi è alta pressione, ovvero dovere restare chiusi in casa con le finestre chiuse nei giorni di bassa pressione, quando a causa del maestrale

si sollevano nuvole di polveri (i c.d. wind days durante i quali si chiudono le scuole e si invita la popolazione a non uscire di casa, verificatisi anche dopo la realizzazione della copertura dei parchi dei fossili) non è una situazione irrilevante, e i ricorrenti la vivono quotidianamente.

Il riconoscimento del danno esistenziale ha la funzione di risarcire il timore ingenerato nella popolazione, oltre che alla costrizione fisica che non è solo quella di non potere uscire da casa, sia pure episodicamente, ma coinvolge tutta una serie di attività quotidiane quali l'impossibilità di stendere i panni o di ripulire la polvere, anche più volte al giorno.

Esiste poi il timore più grande che è quello dei genitori rispetto ai pericoli che corrono i figli, sia rispetto alla salute, che alla vita di relazione, che alla normale vita urbana.

7. La violazione del diritto al clima.

7.1 In tutto il mondo associazioni di giuristi e di milioni di attivisti stanno elaborando i principi di quella che è stata denominata “giustizia climatica”, al fine di combattere l'inazione dei governi, insufficiente a raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, secondo le indicazioni dell'IPCC, organismo dell'ONU, e secondo l'accordo sul clima di Parigi, adottato alla conferenza COP 21 nel dicembre 2015 e ratificato dall'Unione Europea il 5 ottobre 2015. Esso è il primo trattato giuridicamente vincolante per tutti gli stati membri che sono chiamati ad attuarlo mediante la predisposizione di piani per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 50% entro il 2025 per giungere alla neutralità delle emissioni entro il 2030.

Il trattato trae origine dagli enormi progressi scientifici e tecnologici che hanno consentito, mediante l'uso di una rete di satelliti e del monitoraggio di tutti gli oceani, di giungere a due conclusioni certe e cioè che l'aumento della temperatura è causa antropica e che sorpassare l'aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi, rispetto all'epoca preindustriale, significa giungere al punto di non ritorno, oltre il quale si innescherà, a catena, una serie di eventi incontrollabili quali il completo scioglimento del permafrost e quello dei ghiacci antartici e della Groenlandia. Attualmente l'aumento rispetto all'epoca preindustriale è vicino ad un grado. Già ora, in base ad esso, si verificano costantemente eventi sempre più estremi. Essi vengono registrati a distanze

di tempo sempre più ravvicinate. L'ultimo, di pochi giorni orsono, è stato quello di una bolla di calore, persistente per diversi giorni, di circa 50 gradi sopra al Canada.

Nonostante queste certezze, sebbene tutti gli stati che hanno sottoscritto l'accordo (191) si siano dotati dei piani di abbattimento delle emissioni, si è ben lontani dal rispetto dei tempi previsti, mentre i successivi reports della IPCC hanno offerto degli scenari peggiori di quelli esistenti al momento della sottoscrizione degli accordi di Parigi. L'inazione dei governi è di natura strutturale ed è difficile prevedere che possa modificarsi poiché la politica è miope, incapace di decidere guardando al futuro, legata agli interessi economici dei più grandi gruppi industriali che tuttora sono quelli che traggono profitti dall'uso dei fossili.

Questo è il motivo per cui sono iniziate in tutto il mondo cause contro i Governi e contro le imprese che producono le principali emissioni di gas ad effetto serra.

Fra le decisioni più rilevanti si segnalano quella della Corte Suprema Olandese del 20 dicembre 2019, quella del Tribunal Administrativ de Paris del 3 febbraio 2021 (doc. n. 19), quella della Corte Costituzionale Tedesca del 24 marzo 2021, che ha sancito l'esistenza di un diritto soggettivo qualificandolo come diritto delle future generazioni (doc. n. 20). Queste decisioni, definite a ragione rivoluzionarie, si basano essenzialmente sull'interpretazione degli accordi di Parigi del 2015, nonché su una interpretazione evolutiva del diritto alla vita e del diritto alla tranquillità di svolgimento della vita familiare di cui agli art. 2 ed 8 del trattato EDU. Le sentenze sono rivolte contro i Governi dei rispettivi Stati che i giudici interni hanno condannato prendendo in esame i piani di energia e clima da loro adottati, ritenendoli insufficienti.

Per la prima volta, infine, vi è stata una decisione di un giudice ordinario (prima sezione della Corte dell'Aja del 26 maggio 2021) in una causa intrapresa da oltre 17.000 cittadini, che ha condannato un gruppo privato, la Shell, ritenendola corresponsabile della crisi climatica ed imponendole un taglio dell'emissione di CO2 del 45%, modificando i suoi piani industriali (la notizia è apparsa in prima pagina di tutti i principali quotidiani del mondo, ma la motivazione della sentenza non è ancora disponibile in rete).

7.2 In Italia, al pari di tutti gli stati membri dell'UE esiste, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), approvato nel 2019 e sottoposto a VAS, conclusa con il

D.M. n. 367 del 31 dicembre 2019 (l'iter della vas, il piano e le prescrizioni impartite sono rinvenibili sul sito del MITE al seguente link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/2078>).

Sugli sviluppi e sulle ulteriori misure adottate in seguito agli accordi di Parigi può farsi riferimento al sito ONU di cui al link: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-katowice-climate-package/katowice-climate-package>.

7.3 Gli impianti siderurgici di Taranto costituiscono la principale fonte industriale di emissione in Italia di gas climalteranti. La maggior parte di essi deriva dal processo necessario per trasformare l'ossido di ferro dei minerali in ferro metallico che si ottiene usando il coke metallurgico che, prodotto nelle cokerie, viene poi utilizzato negli altiforni e si combina con l'ossigeno presente nei minerali producendo e liberando CO₂. A tali emissioni vanno aggiunte quelle delle due centrali elettriche che alimentano gli altiforni bruciando i gas di cokeria con aggiunta di gas metano. Il processo industriale ha complessivamente una emissione totale di CO₂ pari a circa 10.000.000 di tonnellate/anno.

Tanto è ufficialmente attestato dalla deliberazione di assegnazione delle quote gratuite nell'ambito del sistema ETS Europeo (Emission Trading System) all'industrie a rischio di dumping ambientale. Dall'elenco emerge come ILVA sia di gran lunga la principale industria assegnataria per un valore delle quote, secondo l'attuale prezzo di mercato, pari a circa un miliardo e mezzo di euro (doc. n. 21, nel cui allegato elenco ILVA figura a pag. 19).

7.4 In Italia, esiste un precedente di chiusura di impianti a ciclo integrale. Esso è stato ricordato e riguarda proprio impianti dell'ILVA, quelli di Genova, che furono chiusi e dismessi anche in attuazione di un principio posto dalle legge n. 426 del 1998 che, all'art. 1, richiama "gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici". Sarebbe ben strano che a distanza di 20 anni, durante i quali sono intervenuti trattati e piani vincolanti giuridicamente, ritenuti rivolti non solo ai governi, ma anche alle imprese, nessuna prescrizione fosse imposta ad una obsoleta acciaieria che utilizza il carbon fossile.

7.5 Si specifica che la richiesta di inibitoria con riguardo alla lesione del diritto al clima è una domanda autonoma sebbene strettamente connessa, sia soggettivamente che

oggettivamente, con le altre, il cui accoglimento ne determinerebbe l'assorbimento. In particolare, in conseguenza dell'accoglimento delle principali domande e cioè della chiusura dell'area a caldo, ovvero di quella gradata di chiusura delle cokerie, si avrebbe un sostanziale azzeramento delle emissioni di CO₂.

Non è così invece in caso di accoglimento della domanda di disporre il fermo dell'area a caldo fino alla completa realizzazione delle prescrizioni AIA contenute nel piano ambientale del 2017. Infatti in tale piano non viene presa in considerazione la "decarbonizzazione" avendo lo stesso come presupposto una produzione di sei milioni di tonnellate di acciaio per anno con il ciclo integrale, cioè con l'utilizzo del carbone.

Il diritto soggettivo al clima deve essere riconosciuto come uno dei fondamentali diritti dell'uomo. I ricorrenti ne chiedono il riconoscimento in via generale, ma anche in relazione alla particolarità della situazione geografica in cui vivono. Potrebbe dirsi che essi sono portatori di un diritto al clima qualificato che è, fra l'altro, oggetto di una disposizione specifica e cioè dalla previsione di cui all'art. 9 della direttiva IED che recita: "Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un'installazione sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un'attività esercitata in tale installazione, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale".

Nell'allegato "I" sono espressamente richiamate le cokerie.

Questo aspetto, ripetesi, non è mai stato considerato nelle prescrizioni aia relative ad ILVA. Esso è stato preso in considerazione nel PNIEC, ma esclusivamente in relazione alla produzione delle centrali elettriche a carbone la cui dismissione è prevista entro il 2025 (c.d. phase out del carbone ampiamente descritta nel PNIEC). L'inibitoria richiesta andrebbe quindi a colmare una grave lacuna esistente nei piani di transizione ecologica richiesti dall'UE. Non è infatti ammissibile che si dismettano le centrali a carbone e poi si lasci in vita l'impianto che produce più emissioni di queste, in un contesto di grave compromissione delle matrici ambientali, senza nemmeno prevedere una loro diminuzione.

Pertanto ove, per denegata ipotesi, non trovassero accoglimento le principali inibitorie richieste dovrebbe comunque essere concessa la tutela del diritto, imponendo al

gestore un taglio significativo delle emissioni di gas ad effetto serra nella misura di almeno il 50% di quelle attuali entro i prossimi cinque anni ed il loro azzeramento entro il 2030, con l'adozione immediata di un piano industriale che consenta di raggiungere tale risultato.

8. I comportamenti lesivi nel tempo.

8.1 Il secondo comma dell'art. 7 della legge del 12 aprile 2019, n. 31, dispone che *“Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore”*.

Potrebbe obiettarsi che essendo le condotte denunciate in gran parte anteriori alla data di entrata in vigore che è del 18 maggio 2021 esse non siano rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda inibitoria. Tuttavia siffatta interpretazione non è consentita in quanto metterebbe nel nulla l'istituto dell'inibitoria collettiva specialmente nel campo della tutela ambientale e dell'inquinamento industriale che è sempre riconducibile a condotte pregresse risalenti nel tempo. La corretta interpretazione potrebbe spingersi, al limite, nel senso di ritenere che l'inibitoria collettiva non sia applicabile agli illeciti istantanei aventi effetti permanenti nei quali la condotta illecita, posta in essere prima della entrata in vigore dell'istituto, è già cessata, pur continuando a prodursi conseguenze che perdurano nel tempo. Giammai potrebbe farsi lo stesso discorso con riguardo agli illeciti permanenti e cioè quelli in cui la durata dell'offesa è dipendente e correlata al permanere della condotta colpevole posta in essere che genera i danni senza soluzione di continuità.

In tal caso infatti la condotta si sostanzia nella ripetizione di comportamenti illeciti ciascuno di per sé produttivo di danni.

8.2 La sentenza di condanna della CEDU ha sanzionato lo Stato italiano anche per la violazione dell'art. 13 della Convenzione, avendo ritenuto che in Italia non esiste, con riguardo alla situazione ILVA, la possibilità per i danneggiati di un ricorso effettivo dinanzi ai giudici nazionali. Con l'entrata in vigore della riforma della class action ora questo rimedio esiste e sarebbe ben strana una interpretazione che ne dovesse escludere l'applicabilità, reiterando la situazione per cui è intervenuta la condanna nei confronti dello Stato.

8.3 Nella fattispecie, inoltre, alcune condotte negligenti, generatrici di eventi dannosi per la popolazione, sono intervenuti dopo l'entrata in vigore dell'art. 840 s.decies.

Tale è la vicenda della batteria 12 delle cokerie di cui è stato disposto il fermo per la mancata attuazione delle prescrizioni AIA con il D.M. del 25 giugno 2021 (doc. n. 11). Già considerando singolarmente questo caso si è in presenza di una condotta illecita verificatasi successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'evenienza già grave si è però verificata in data 9 giugno 2021 in quanto l'ISPRA faceva rapporto al ministero sulla perdurante esistenza di una violazione alle prescrizioni del piano di monitoraggio e controllo. Precedenti di questo tipo non ne risultano. Le decine di violazioni hanno sempre riguardato l'inadempimento alle prescrizioni AIA sull'adeguamento degli impianti. Ebbene ora la situazione deve essere così grave che in violazione del PMC il gestore non comunica più i dati relativi alle emissioni di sostanze tossiche sottoposte a monitoraggio (doc. n. 27).

Le contestazioni mosse dal MITE riguardano la violazione delle prescrizioni di cui al punto 1.3 primo capoverso del vigente PMC. Quest'ultimo, predisposto da ISPRA, è quello adottato con il D.M. n. 194 del 13 luglio 2016 (doc. n. 28). La prescrizione richiamata nella diffida e ritenuta violata da ISPRA riguarda tutto il sistema di monitoraggio in continuo, come si legge a pag. 8. Questo significa che gli impianti sono del tutto fuori controllo. Un esempio chiarirà come sia grave la situazione determinata da una condotta illecita attuale da parte del gestore. Fra i monitoraggi in continuo ve è quello sul famigerato camino E312 (il più alto, dal quale si sprigionano le diossine). Una prescrizione del piano ambientale imponeva l'installazione di un filtro chiamato "a maniche" allo scopo di rispettare i nuovi limiti AIA di emissione di diossine. Ebbene in base alla diffida detto controllo risulta sospeso e non è possibile per l'autorità di controllo conoscere se i nuovi limiti si stiano rispettando oppure no.

8.3 Circa la domanda, autonoma sebbene connessa, relativa alla violazione del diritto al clima la condotta illecita posta in essere è quella della data di adozione del nuovo piano industriale che, a quanto è dato sapere, non prevede alcun abbattimento delle emissioni dei gas ad effetto serra, bensì l'aumento, poiché l'incremento della produzione da 6 ad 8 milioni di tonnellate, anche se realizzato con forni elettrici, non sarà certo ad emissioni zero. Per essere maggiormente specifici sul punto occorre acquisire tale atto, tuttora

secretato (v. infra in tema di richieste istruttorie), di cui si conoscono le linee essenziali solo in base ai comunicati stampa aziendali e governativi. Né si conosce se esso sia stato sottoscritto dalle resistenti ed approvato dalle parti sociali (l'ultima volta, nel 2018 si ricorse al referendum fra i lavoratori). È molto probabile che la sua versione definitiva sia ancora in itinere e che quindi la condotta illecita consistente nella mancata previsione di abbattimento dei gas ad effetto serra non si sia ancora del tutto perfezionata. Al riguardo si formula riserva di meglio precisare le conclusioni all'esito della sua acquisizione.

9. La sentenza del Consiglio di Stato del 23.6.2021. Irrilevanza.

9.1 La vicenda dell'ordinanza del Sindaco di Taranto che ordinò nel 2020 il fermo degli impianti, confermata dal TAR della Puglia, ha avuto vasta eco nei mass media nazionali. In Italia oltre ai decreti salva ILVA esistono anche le sentenze del Consiglio di Stato salva ILVA. Quella di annullamento dell'ordinanza e della sentenza del TAR della Puglia si inserisce in questo filone giurisprudenziale e, a dire il vero, nemmeno è delle peggiori (doc. n. 22).

La ritenuta insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza posta alla base dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato, nonché ogni considerazione, nessuna esclusa, svolta nella motivazione, anche con riferimento al principio di precauzione, non sono in alcun modo rilevanti in questa sede, poiché l'oggetto del giudizio è stato così circoscritto dai giudici amministrativi di ultima istanza: *“Il punto di riferimento del presente giudizio è dunque costituito dal provvedimento impugnato, senza che la cognizione possa estendersi a vicende che esulano dalle motivazioni e dal dispositivo dell'ordinanza o dai relativi atti endoprocedimentali.”* (doc. n. 22, pag. 39, sub oggetto del giudizio). In base a questa premessa, tutte le argomentazioni svolte dal CDS, sono relative ai soli episodi rilevati dal sindaco nella sua ordinanza, i quali costituiscono una infinitesima parte di quelli che si verificano in continuazione (si tratta di centinaia, anche a volere escludere i c.d. “sloppings” cioè malfunzionamenti che si verificano negli altiforni e liberano le scorie in eccesso, liberando nuvole rossastre dense di polveri sottili). Il TAR avrebbe quindi sbagliato ad integrare la carenza motivazionale dell'ordinanza in base alle ulteriori emergenze istruttorie disposte ex art. 63 c.p.a.

Queste potevano anche provare il finimondo, sempre irrilevanti sarebbero state. Infatti, il Consiglio di Stato, si sofferma sugli ulteriori documenti acquisiti dal TAR ed in merito agli stessi argomenta che: *“Si tratta, dunque, di circostanze non direttamente in correlazione con il contenuto specifico dell’ordinanza contingibile e urgente per cui è causa”* (doc. 22, pag. 63).

Gli oggetti dei giudizi del presente ricorso e quello esaminato dal CDS sono dunque completamente differenti.

Nella motivazione del Consiglio di Stato esiste un solo punto, d’ordine generale, che risulta essere in contraddizione con quanto sostenuto nel presente ricorso. Esso riguarda la sentenza della CEDU che avrebbe preso in considerazione una situazione fattuale superata. Stranamente però il Consiglio di Stato richiama una serie di provvedimenti antecedenti alla sentenza della CEDU e da questa presi in considerazione. Rispetto a quelli successivi non spiega invece perché il quadro sia mutato in senso virtuoso. Quello che risulta è, al contrario, che in data 11 Marzo 2021 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo competente a dare esecuzione alle sentenze della CEDU, ha censurato la mancata esecuzione della sentenza del 2019, rilevando di non avere ottenuto le informazioni in precedenza richieste circa lo stato di attuazione del piano ambientale e circa le misure di protezione adottate per la salvaguardia della salute (doc. n. 23) .

9.2 La sentenza del TAR annullata è invece liberamente apprezzabile in questa sede quanto ai fatti accertati e non considerati dal Consiglio di Stato. Si rimanda pertanto alla sua motivazione che spiega in modo analitico perché i giudici siano giunti a convincersi che gli impianti rappresentano un rischio *“permanente ed immanente”* (doc. n. 14, pagg. 57-58). In questo ricorso si sono aggiunti agli episodi ed ai documenti considerati dal TAR quelli più recenti e denotanti una situazione ancor più grave. Inoltre si è provato documentalmente come si verta in tema di comportamenti dolosi. Tutti elementi che attestano l’inevitabilità di drastici provvedimenti idonei ad eliminare, o quantomeno arginare, le conseguenze dannose per la vita dei cittadini di Taranto e comuni limitrofi.

10. Il bilanciamento degli interessi in conflitto.

È probabile che una situazione di illegalità diffusa concorra in modo determinante ad impedire la fine dello scempio ambientale e del diritto in atto a Taranto. Nel processo “Ambiente Svenduto” sono emersi una serie di indicatori in tal senso. Si riportano delle frasi scritte in alcune delle tante sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto le misure cautelari adottate nel corso del processo, molto significative : “ Sono emerse univocamente condotte poste in essere dai vertici aziendali finalizzate ad incidere sui procedimenti amministrativi e giudiziari in corso che interessano ILVA ” (doc. n. 29, pag. 12) ; “ I legami con il potere politico ed amministrativo” rappresentano un pericolo attuale di inquinamento probatorio (doc. n. 30, pag. n. 7) .

L’attualità di una situazione simile è attestata oggi dall’inchiesta penale in corso di svolgimento presso la Procura di Potenza, che vede fra gli indagati, sottoposto a misure cautelari personali, l’ex Procuratore di Taranto. I fatti sui quali sono in corso le indagini sono notori, per essere stati riportati sui mass media nazionali. Al riguardo è prematuro avanzare ogni ipotesi. Deve però sottolinearsi come esista intorno ad ILVA un sottobosco di interessi criminali che persiste nonostante la fine della gestione Riva, ben lungi dall’essere dipanato. Non è per nulla azzardato affermare che il sia il peso di questa illegalità diffusa a far pendere la bilancia dalla parte della tutela dell’occupazione contro il diritto alla salute.

Il diritto al lavoro è stato sempre contrapposto al diritto alla salute, in modo acritico. Lo confermano i dati statistici che attestano come Taranto sia una delle province più povere d’Italia ed a più alto tasso di disoccupazione, lo attesta il dimezzamento dell’occupazione in ILVA, passato in 12 anni dalle 20.000 unità alle attuali 8.200, di cui circa la metà in cassa integrazione ordinaria, lo attesta il decremento demografico in atto nella città (secondo ii dati ISTAT si è passati da 203.257 residenti del 2013 a 191.050 del 2020; idem per il Comune di Statte, da 14.190 a 13.421).

Ciò significa che sull’altro piatto della bilancia, rispetto a quello dei morti e malati, non esiste alcun contrappeso. Anzi, la permanenza dell’attività del siderurgico, non fa altro che rinviare le reali bonifiche e la riqualificazione del territorio che darebbero maggiore occupazione sia nell’immediato futuro, con l’avvio delle bonifiche, sia nel medio e lungo termine, con il recupero del territorio alla sua reale vocazione che è quella agricola e turistica.

Si sono persi anni preziosi aggravando la situazione ed investendo miliardi di euro (la quantificazione delle perdite dalla cessazione della gestione Riva presenta una forbice che va da 4 miliardi di euro ai 6) senza alcun ritorno in termini di occupazione, mentre chi può cerca di trasferirsi altrove.

Il bilanciamento del diritto alla salute con quello del diritto all'occupazione non è più una questione di interpretazione di norme di rango costituzionale, è solo un falso problema, non esistente nella realtà. Non è un caso che i fautori della necessità di tenere gli impianti in vita stiano ripiegando su un altro aspetto, qualificando la produzione di acciaio strategica per l'Italia. Teoria del tutto infondata, sia giuridicamente, perché si dovrebbe discutere, al limite, di produzione dell'acciaio nel mercato comune europeo, sia perché vi è una sovrapproduzione mondiale di acciaio, sia, infine, perché diversi stati membri dell'Unione Europea, di acciaio non ne producono nemmeno una tonnellata e non hanno mai avuto alcuna crisi.

Queste brevi note su una tematica che è impossibile approfondire in questa sede, sebbene sia rilevante al fine della decisione, hanno lo scopo di evidenziare come da un lato vi siano dati certi, scientificamente provati, sulle nefaste conseguenze in termini di danno sanitario (che a sua volta si traduce anche in danno economico per le spese aggiuntive che deve sopportare il sistema sanitario), mentre dall'altro esiste una situazione che guarda solo al cosa dovesse accadere il giorno dopo della chiusura e non anche a quello che è accaduto nel passato con milioni di giornate di cassa integrazione, e cosa potrebbe accadere nel futuro.

È questo un tema che, ingiustamente, non è stato mai affrontato. Infatti in tutte le controversie nella quali i giudici si sono occupati del "bilanciamento" esistono prove certe su malattie e morti, mentre non esiste alcuna indagine sull'asserita tutela dell'occupazione: essa è sempre stata affermata in modo apodittico ed in base a presunzioni semplici tutt'altro che concordanti.

Come è noto, anche la Corte Costituzionale ha iniziato ad avere un ripensamento, capovolgendo i termini della questione ed affermando, nel caso scaturito dalla morte di un operaio, che la facoltà di uso degli impianti è illecita allorché si violino le norme poste a salvaguardia della sicurezza sul lavoro (Corte Costituzionale n. 58 del 23 marzo 2018) perché, così facendo, il diritto a divenire "tiranno" sarebbe proprio quello relativo

all'occupazione. Tuttavia il ripensamento non appare sufficiente poiché resta pur sempre fermo, nel giudizio della Consulta, che l'interesse alla prosecuzione dell'attività trova un limite solo allorché il diritto alla salute sia "trascurato del tutto".

Ora, anche a voler condividere questa lettura riduttiva dell'art. 41 cost., quello che bisogna considerare è che il fattore tempo è determinante. Il giudizio sulla "tirannia" del diritto alla salute si affievolisce con il passare del tempo in quanto si è di fronte a cause permanenti di produzione di eventi dannosi. In altre parole, se nel 2013 la chiusura degli stabilimenti sarebbe stata l'effetto di una tirannia del diritto alla salute, nel 2018 la chiusura parziale (si trattava di AFO2) era giustificata da una rinnovata valutazione sul bilanciamento dei diritti, oggi la chiusura totale sarebbe del tutto giustificata, anzi doverosa, perché si è in presenza di un diritto dei cittadini calpestato per ragioni che nemmeno sono attinenti ai profitti d'impresa (in costante perdita da 12 anni) o a conservare l'occupazione. Circa quest'ultimo aspetto nulla è dato sapere con precisione, essendo esso dipendente dal nuovo piano industriale (doc. n. 7, art. 7.8, pag. 51).

11. Nesso di strumentalità.

La presente azione di inibitoria collettiva non ha come presupposto l'esistenza del nesso di strumentalità richiesto invece dall'art 700 c.p.c. in tema di provvedimenti di urgenza. Inoltre essa può essere proposta unitamente alla class action ma, in questo caso, ai sensi dell'art. 840 s.decies, il giudice ordina la separazione delle cause. Questa disciplina suscita diversi interrogativi e sarà la giurisprudenza a doverli dipanare. Per come è configurata l'inibitoria sembra essere un giudizio del tutto autonomo ed indipendente dalla class action. Da ciò ne deriva che l'accertamento definitivo da parte del giudice sia suscettibile di passare in cosa giudicata, immodificabile in sede di class action che peraltro potrebbe concludersi con il rigetto della domanda. Il richiamo delle norme di cui all'art. 737 c.p.c. non sarebbe quindi coerente dovendosi concludere che il decreto ivi previsto abbia il contenuto e sia equiparabile ad una sentenza, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Per quanto attiene al caso in esame si osserva che i provvedimenti concreti richiesti sono finalizzati ad impedire l'aggravarsi dei danni che attualmente i ricorrenti patiscono e che saranno richiesti con la successiva - eventuale - class action. Esiste quindi nella

fattispecie anche il nesso di strumentalità perché senza le misure inibitorie non esistono altri rimedi rivolti a scongiurare l'aggravamento del danno e della sua potenziale irreparabilità. L'inesistenza di altri rimedi è stata attestata, come ricordato, dalla sentenza della Corte EDU, che ha condannato per questo motivo lo Stato ai sensi dell'arti 13 della Convenzione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Salva ogni altra istruttoria che l'on. Tribunale ritenesse utile disporre ai sensi del secondo comma dell'art. 840 qu, richiamato dal comma quarto dell'art. 840 s.decies, si chiede che in via preliminare venga ordinata l'esibizione di documenti in possesso delle resistenti.

Nell'esposizione dei fatti e delle argomentazioni di diritto si è fatta riserva di integrazione e migliore specificazione della domanda in seguito alla conoscenza di quanto risulterà dalla documentazione da acquisire. Essa è rilevante sotto molteplici aspetti a partire da quelli relativi alla legittimazione passiva dei resistenti che i ricorrenti hanno individuato basandosi sulla sola comunicazione societaria del 24 aprile 2021 (doc. n. 4).

Inoltre, sia nel contratto modificato in data 4 marzo 2020, che nei comunicati governativi, dell'azienda e dei sindacati si parla di un "nuovo piano industriale" che prevederebbe la c.d. "decarbonizzazione" ma che prevede l'aumento della produzione a 8 milioni di tonnellate annue. Come ciò sia possibile non è dato comprendere. Infatti si fa riferimento alla aumentata produzione in virtù della costruzione di un impianto nuovo, un forno elettrico (funzionante con il preridotto, mentre nel contratto modificato si parla del tipo funzionante con rottami). In entrambi i casi significherebbe che l'attuale produzione mediante il ciclo integrale rimarrebbe inalterata, posto che il forno elettrico, di qualunque tipologia, è un impianto che non produce più di due milioni di tonnellate annue.

Del resto il contratto modificato prevede anche il rifacimento di AFO5 che è il più grande altoforno d'Europa, il quale funziona solo con l'uso del coke metallurgico. Il che sarebbe una beffa poiché, seppure meno inquinanti, i forni elettrici hanno un notevole

impatto ambientale che si andrebbe ad aggiungere a quello in atto ed a quello conseguente al ritorno in produzione di AFO 5 (doc. su 7, art. 13.1, lettera b, pag. 62).

Ora, tanto il nuovo piano industriale (che figura richiamato nelle premesse del contratto modificato quale allegato 46) che gli ultimi accordi relativi al contratto di investimento non sono stati resi pubblici.

La ricorrente sig.ra Cinzia Zaninelli ha formulato in data 5.2.2021, al Ministero dello Sviluppo Economico, un richiesta di accesso formale alle informazioni ambientali, chiedendo il rilascio di copia dell'autorizzazione rilasciata dal MISE ad Invitalia S.p.A., ente di diritto privato sottoposto al controllo ed alla vigilanza del Ministero, del contratto stipulato in data 19 dicembre 2020 con ArcelorMittal holding Italia s.r.l., nonché copia dello stesso e dei suoi allegati, in particolare del nuovo piano industriale. Il MISE accoglieva l'istanza ed inviava copia della autorizzazione (doc. n. 24), mentre per il resto della documentazione richiesta precisava che, non essendo parte dell'accordo stipulato, non deteneva alcuna documentazione per la quale bisognava rivolgersi ad Invitalia S.p.A. Dalla copia della autorizzazione inviata non si evince null'altro che il consenso espresso dal Ministro alla conclusione del contratto (doc. n.25).

In base alla risposta del MISE bisognerebbe concludere che sia stata data l'autorizzazione alla società controllata senza la previa conoscenza di quale tipo di contratto e su quale piano industriale si sarebbero investite risorse pubbliche per miliardi di euro, di cui un primo versamento pari a 400 milioni.

Siccome non è possibile credere a tanto , la verità sta nel fatto che ILVA in a.s., società a sua volta controllata dal MISE, concordò con i danti causa di Arcelor Mittal Italia la seguente clausola :” Il Concedente e l'affittuario si impegnanoa non rilasciare né a far rilasciare alcuna informazione a terzi ed in particolare agli ordini di stampa e/o di informazione collettiva afferente alla gestione delle società concedenti... sino alla data di esecuzione “(art. 31 del contratto 28.6.2017, non modificato dal successivo accordo) . Anche questa clausola è affetta da nullità assoluta in quanto contrastante con la convenzione di Aarhus, recepita nell'ordinamento italiano e con l'art. 3 sexies del codice dell'ambiente.

Si chiede pertanto che l'on. Tribunale voglia ordinare alle società resistenti di produrre in giudizio ogni accordo fra di loro stipulato in data successiva al 4 marzo 2020, ivi

compreso l'ultimo piano industriale adottato, nonché la domanda di modifica al piano ambientale per le quale le resistenti avevano concordato di presentarla entro il 28 febbraio 2021 (doc. n. 7, art. 13.5, pag. 65), con riserve di meglio specificare le domande all'esito dell'acquisizione dei suddetti documenti.

P.Q.M.

Si chiede che l'on. Tribunale, in accoglimento del ricorso, voglia ex art. 84 sexies decies c.p.c. così provvedere, in virtù delle motivazioni e causali graduate o concorrenti sopra illustrate:

- 1) Ordinare ad Ilva S.p.A, in a.s., nonché ad Acciaierie d'Italia Holding S.p.A e alla sua controllata Acciaierie d'Italia S.p.A., la chiusura dell'area a caldo degli Impianti ILVA di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
- 2) In via subordinata, ordinare alle suddette società la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine;
- 3) In via ulteriormente gradata, ordinare ai resistenti di fermare l'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 2017, e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta;
- 4) In ogni caso, ordinare ai resistenti di predisporre immediatamente un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero ordinare che le parti resistenti adottino le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Ritenere assorbita la domanda in caso di accoglimento di una delle domande sub 1 e 2;
- 5) Condannare i resistenti a dare diffusione dei provvedimenti invocati ed emessi nelle modalità e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, da stabilirsi nel provvedimento medesimo
- 6) Ai sensi dell'art. 614 bis, richiamato dal comma dell'art. 840 s.decies si chiede la condanna dei resistenti, in via solidale, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di denaro che si riterrà di giustizia quale misura di coercizione indiretta in caso di ritardo nell'esecuzione delle misure inibitorie accordate.

Con la condanna dei resistenti nelle spese ed onorari del giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono i seguenti documenti.

- 01) Sentenza CEDU 2019 caso Cordella vs Italia;
- 02) Sentenza TAR Genova del 29 gennaio 2001;
- 03) Contratto ILVA – Aminvestco del 28 giugno 2017;
- 04) Comunicazione societaria Acciaierie d'Italia holding del 23 aprile 2021;
- 05) Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 marzo 2011;
- 06) Comunicazione infrazione comunitaria ILVA n. 2177/2013;
- 07) Contratto modificato ILVA – Aminvestco del 4 marzo 2020;
- 08) Rapporto Garante aia del 2 luglio 2013;
- 09) Decreto costituzione osservatorio ILVA;
- 10) D.M. del 29 settembre 2020 n. 212;
- 11) D.M. del 25 giugno 2021 n. 267;
- 12) Sentenza Consiglio di Stato del 10 luglio 2001;
- 13) Sentenza del Tribunale di Taranto n. 408 del 2007;
- 14) Sentenza del TAR Lecce del 27 gennaio 2021;
- 15) VDS 2017;
- 16) VDS 2018;
- 17) VDS 2021;
- 18) Nature scientific report giugno 2021;
- 19) Sentenza Tribunale amministrativo di Parigi del 14 gennaio 2021;
- 20) Sentenza Corte Costituzionale Germania del 24 marzo 2021;
- 21) Deliberazione 2013 assegnazione quote gratuite ETS 2013-2020;
- 22) Sentenza Consiglio di Stato del 23 giugno 2021;
- 23) Comitato dei Ministri (UE) decisione 11 marzo 2021);
- 24) Autorizzazione Mise a Invitalia;
- 25) Riscontro MISE a richiesta informazioni ambientali;
- 26) Ricorso ILVA ex art. 700 al Tribunale di Milano;
- 27) Diffida violazione PMC 11 giugno 2021;
- 28) D.M. n. 194 del 3 luglio 2016 – PMC;

- 29) Cass. Pen., sez. I, sent. Num.15667 anno 2013;
- 30) Cass. Pen., sentenza n. 7157, 2016;
- 31) Linee guida rottami metallici;
- 32) Certificato di residenza in Taranto dei ricorrenti;
- 33) Documentazione medica su SIMON Andrea;
- 34) Documentazione medica su D'Aloia Giuseppe;
- 35) Documentazione sanitaria su ROBERTO Giuseppe;
- 36) Articolo di stampa sui danni dell'inquinamento atmosferico a danno del paziente con fibrosi cistica;
- 37) Fotografie del cimitero di San Brunone in Taranto.

Si chiede l'emissione di ogni atto previsto dal codice di rito, ovvero quelli per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) Ilva S.p.A., in amministrazione straordinaria; 2) Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.;
- 3) Acciaierie d'Italia S.p.A.; tutte con sede legale in Milano, via Certosa n. 239 e tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso, per il quale è prevista la procedura camerale ex articoli 737 e segg. c.p.c., è soggetto al contributo di euro 98,00 moltiplicato per due, cioè pari ad euro 196,00.

Salvo ogni altro diritto, ragione e azione, e con riserva di produzione di ogni documentazione probatoria ulteriore, o di formulazione di eventuale prova orale, anche in base al comportamento processuale delle parti resistenti.

Bari-Taranto, 16.7.2021

Avv. Ascanio Amenduni

Avv. Maurizio Rizzo Striano